

Spettabile Cliente

Gradisca d'Isonzo, 6 aprile 2020

Oggetto: emergenza Covid-Decreto Cura Italia:deduzioni e detrazioni erogazioni liberali.-

Il Decreto Cura Italia con l'art. 66 rubricato "Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" fornisce uno **specifico chiarimento in merito alle agevolazioni spettanti ai cittadini per premiare la loro generosità** nel contribuire direttamente alle necessità del paese derivanti dalla emergenza da Corona Virus.

Relativamente alle **persone fisiche e agli enti non commerciali** viene prevista una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito (IRPEF/IRES) pari al 30%** delle erogazioni liberali in denaro e in natura con una **detrazione massima di 30.000 euro** corrispondente quindi ad erogazioni (anche plurime) fino all'ammontare massimo di 100.000 euro.

Le erogazioni per beneficiare della detrazione d'imposta devono essere effettuate **in denaro o in natura** in favore di:

- Stato
- regioni
- enti locali territoriali
- enti o istituzioni pubbliche

- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e devono essere **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Anche se il decreto-legge n. 18 è entrato in vigore il 17.03.2020 le erogazioni liberali effettuate nei primi giorni dell'emergenza COVID-19 potranno comunque usufruire della detrazione prevista in quanto la norma stabilisce che sono agevolate **tutte quelle effettuate nell'anno 2020** senza prevedere una specifica decorrenza.

Nulla viene disposto in relazione alle modalità di erogazione delle liberalità in denaro, anche se è sicuramente consigliabile l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Il comma 2 dell'art. 66 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, si applica quanto previsto dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, pertanto:

- **le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa;**
- **le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).**

•

Non sono previsti limiti all'importo deducibile.

Ai fini Irap, tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Valorizzazione erogazioni liberali in natura

Per quanto riguarda la **valorizzazione delle erogazioni liberali in natura** occorre fare riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019.

Questa norma stabilisce che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del **valore normale del bene oggetto di donazione**, determinato ai sensi dell'art. 9 del T.U.I.R., pertanto per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Qualora il valore della donazione, singolarmente considerata, supera 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata, di cui una copia deve essere consegnata al soggetto destinatario dell'erogazione, che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Se si tratta di un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.

Se si tratta di un bene merce l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale come sopra stabilito ai sensi dell'art. 9 del T.U.I.R. e il valore utilizzato per il calcolo delle rimanenze finali di magazzino.

L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento delle attività a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rimaniamo a disposizione per fornirVi tutti i chiarimenti necessari.

Cordiali saluti.

Lo Studio